Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 14932 del 03/03/2022

OGGETTO: **Ditta: Costruzioni Meccaniche Nigrelli – Lavori di meccanica generale presso lo stabilimento sito in Contrada Piana, nel Comune di Caronia (ME)**
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/1986 (ex C.P.T.A.) per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

Trasmessa solo a mezzo PEC

protocollo@pec.prov.me.it; padovano@cittametropolitana.me.it; caronia@pec.intradata.it; serlabambiente@pec.it

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Caronia

Al Comune di Caronia
Area VII – UTC – Ambiente

e, p.c. Ditta Costruzioni Meccaniche Nigrelli S.r.l.

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;

Visto l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[…] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale:* polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm^3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm^3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;*"*

Vista l'istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Costruzioni Meccaniche Nigrelli S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Caronia, inoltrata con nota prot. 1199 del 10/02/2022, inviata con PEC del 18/05/2022 e acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 36731 del 20/05/2022, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Società Costruzioni Meccaniche Nigrelli Srl comprendente i seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. 14374 del 04/05/2022 (prot. DRA n. 31894 del 05/05/2022) con cui la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Vista la nota prot. n. 12305 del 16/12/2022 (prot. DRA n. 91334 del 19/12/2022) con la quale l'Ufficio Tecnico del Comune di Caronia (ME) ha reso parere non favorevole per l'attività di verniciatura poiché "*il titolare si è reso responsabile dell'abusiva realizzazione di una struttura metallica(...), eseguita in massima parte aperta per una funzione di copertura e riparo di sottostanti macchinari ed una restante parte interamente chiusa all'interno della quale risultano collocate delle attrezzature per attività di verniciatura*" e che "*per la suddetta struttura il medesimo responsabile ha presentato una istanza di sanatoria a regime, intesa a regolarizzare l'intera struttura compresa la parte a verniciatura*";

Vista la nota prot. 41963/22 del 21/12/2022 (prot. DRA n. 92181 del 21/12/2022) con la quale la Città Metropolitana di Messina, con riferimento alla nota prot. n. 12305 del 16/12/2022 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caronia, ha sospeso l'iter procedurale intrapreso per il rilascio dell'AUA fino alla risoluzione del problema urbanistico;

Vista la nota prot. 3306/23 del 30/01/2023 (prot. DRA n. 6717 del 02/02/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina, a seguito della nota del SUAP di Caronia prot. n. 473 del 17/01/2023 (prot. DRA n. 3433 del 18/01/2023), prendendo atto della dichiarazione dell'amministratore della ditta SerLab Ambiente, società di consulenza ambientale della ditta Costruzioni Meccaniche Nigrelli: "*non viene svolta alcuna attività fino alla conclusione con esito positivo dell'iter di regolarizzazione*", ha revocato la sospensione e riaperto il procedimento, invitando questo Dipartimento a emettere "*il parere di merito, considerando esclusivamente l'attività di taglio e saldatura e granigliatura*";

Considerato che l'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è rilasciata allo stabilimento e non alle singole attività, che non sono oggetto di distinta autorizzazione, e che è responsabilità del Gestore dello stabilimento la conduzione di attività per le quali sono necessari ulteriori pareri, nulla osta e atti autorizzativi da parte di altri soggetti competenti (compresa la regolarità edilizia);

Esaminata la documentazione trasmessa in uno all'istanza di A.U.A. sopra richiamata;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nell'elaborato Relazione emissioni, allegato all'istanza di AUA:
- l'attività svolta presso lo stabilimento prevede lavorazioni metalliche (tornio, foratura, modellazione, taglio e piega e saldatura), granigliatura e verniciatura, finalizzate alla produzione di carpenteria metallica pesante per cantieri navali, edili e stradali;
- le lavorazioni metalliche si svolgono all'interno di un capannone industriale mentre all'esterno, sotto una tettoia con montanti in struttura metallica posizionati ogni 5 metri, sono ubicati l'impianto di granigliatura a tunnel per strutture metalliche e la cabina di verniciatura;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato negli elaborati progettuali, le lavorazioni effettuate nello stabilimento genereranno le emissioni, gestite come di seguito riferito:

- le emissioni derivanti dalle operazioni di taglio e saldatura sono captate tramite cappe e piani aspiranti, convogliate e indirizzate a un sistema di abbattimento (filtro a cartucce) prima di essere immesse in atmosfera tramite il camino denominato E1;
- le emissioni derivanti dall'attività di granigliatura sono canalizzate e indirizzate a un sistema di abbattimento (filtro a cartucce) prima di essere immesse in atmosfera tramite il camino denominato E2;
- le emissioni derivanti dalla verniciatura, dopo trattamento con sistema di abbattimento (filtri a maniche/filtro a cartucce), saranno immesse in atmosfera tramite il camino denominato E3;

Preso atto che, per quanto concerne lo scarico dei reflui, secondo quanto dichiarato nella Scheda A allegata all'istanza di AUA,

- l'azienda non produce scarichi di lavorazione;
- gli scarichi provenienti dai servizi igienici sono canalizzati in apposita ed esclusiva condotta e convogliati alla Fossa Imhoff;
- le acque di prima pioggia del piazzale sono convogliate in apposita vasca di decantazione, dimensionata in funzione della superficie del piazzale e che, dopo 24 ore, vengono avviate a un disoleatore e successivamente riversate su suolo;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di poter procedere, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 alla ditta "Costruzioni Meccaniche Nigrelli S.r.l., alla formulazione del parere per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e del parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/1986 per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, esprime, per quanto di propria competenza, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento **"Costruzioni Meccaniche Nigrelli sito in Caronia (ME), c.da Piana snc – Lavori di Meccanica Generale:**

A. parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (mg/Nm^3)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm^3)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Taglio e saldatura	18.000	Polveri	3	Filtro a 12 cartucce	Annuale
E2	Granigliatura	18.000	Polveri	3	Filtro a 24 cartucce	Annuale
E3	Cabina di verniciatura	10.800 – 15.000	Polveri COV	3 50	Cartone pieghettato perforato 18 maniche filtranti 18 Cartucce a carbonio attivo	Annuale

Prescrizioni

A1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.

A2. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina), la data di messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.

A3. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere

accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).

A4. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H350i, H360D o H360F) e quelle delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

A5. In caso di utilizzo di solvente con soglie di consumo superiori alle 5 tonn/anno il gestore dovrà elaborare annualmente il Piano Gestione Solventi, redatto secondo le indicazioni di cui alla parte V – Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Messina ad ARPA Sicilia e a questo Servizio 1/DRA.

A6. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti degli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
- procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile;
- ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
- comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

A7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

A8. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

A9. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.

A10. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.

A11. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

A12. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.

A13. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

A14. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA 1 entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.

A15. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.

A16. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore dovrà fornire agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore dovrà, in tutti i casi, assicurare l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

B. parere preventivo, ex art 40 della L.R. 27/1986 (ex C.P.T.A.), per il rilascio da parte del Comune di Caronia (ME) dell'autorizzazione allo scarico su suolo dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento finalizzato alla depurazione delle acque meteoriche, ***nel rispetto dei valori limiti di emissione quali-quantitativi indicati nella Tabella 4 (Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*,** nonché delle prescrizioni di seguito riportate:

B1. Il gestore dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione adottando tutte le misure necessarie ed effettuando la periodica manutenzione per garantire l'osservanza dei valori limite d'emissione I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

B2. L'efficienza dell'impianto dovrà essere oggetto di verifica. A tal fine dovrà essere trasmessa agli organi di controllo territorialmente competenti, con frequenza almeno annuale, una relazione tecnica che, oltre all'esaustiva documentazione sul buon funzionamento del sistema, contenga l'esito delle analisi dei reflui e la loro conformità ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

B3. Il monitoraggio periodico degli scarichi dovrà essere effettuato con frequenza semestrale e nel rispetto della normativa vigente. I risultati delle analisi dovranno essere registrati in apposito registro e conservati a disposizione degli organi di controllo.

B4. Il campionamento, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi, dovrà avvenire mediante i pozzetti di ispezione e controllo posti subito a monte dei punti di scarico ed a valle di ogni trattamento di depurazione. I pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

B5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile a sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti, come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari, impianti e serbatoi presenti nello stabilimento.

B6. Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà svolta immediatamente, a secco, con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

B7. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione degli impianti di trattamento e/o depurazione delle acque reflue, al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e per garantire l'osservanza dei limiti di cui al presente parere. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti/smaltiti in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

B8. In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento e depurazione il Gestore dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed al Comune di Caronia.

B9. Gli organi di controllo competenti sono autorizzati a effettuare presso lo stabilimento le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico. Il gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia.

Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Antonio Patella
Firmato digitalmente da Antonio Patella
Data: 2023.03.02 14:53:19 +01'00'

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso

FELICIA MACALUSO
Firmato digitalmente da FELICIA MACALUSO
Data: 2023.03.01 18:35:45 +01'00'